



**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**I SEZIONE PENALE**

N. 118 R.G.N.R. N. 2019 R. Dib.  
Udienza dell'8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa F. A. O., con l'intervento del Pubblico Ministero, V.P.O. De S., con l'assistenza giudiziaria della dott.ssa A. M. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

H. B.,  
nato in B. a il 19 ,  
res. in E. VIA P

*La Penna*  
Detenuto in carcere per questa causa - presente  
difeso di fiducia dall'avv. F. , presente

In cui è parte civile S. M.  
Difesa dall'avv. La Penna

**IMPUTATO**

Ex artt. 612 bis, 605 e 582 c.p. come da capo di imputazione allegato.

**CONCLUSIONI**

**Per il P.M.:** anni 3 e mesi 4 di reclusione, con continuazione.  
**Per la parte civile:** come da conclusioni scritte  
**Per la difesa:** assoluzione ex art. 530 per i delitti, perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; in subordine, minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge.

*La Penna*

N. 118 R.G. SENT.

Depositata in Cancelleria oggi

23 OTT. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Notificato estratto al contumace:

Prodotto \_\_\_\_\_ da:

Divenuta irrevocabile in data \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità della sentenza alla Segreteria P.M. (art.27 D.M. n.334/89) in data \_\_\_\_\_

**ESECUZIONE**

Trasmesso estratto al Pubblico Ministero(art.28 D.M. n.334/89) il \_\_\_\_\_

Redatta scheda per il casellario il \_\_\_\_\_

Redatta parcella per il Campione Penale il \_\_\_\_\_

C.P. \_\_\_\_\_



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Foggia

**REQUISITA DEL PUBBLICO MINISTERO DI GIUDIZIO IMMEDIATO**

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Foggia

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Alessandra Fini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

**H B n. il . . . in B. . . a**  
detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Foggia  
difeso dall'Avv. . . . del Foro di Foggia

**IMPUTATO**

1) delitto di cui agli artt. 612 bis commi 1 e 2 c.p., perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava S. M. con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale; in particolare

- la contattava continuamente con telefonate e messaggi chiedendole di tornare con lui e minacciandola di morte;

- in data 26.11.2018 si presentava a P. I. presso la nuova abitazione della donna, e - minacciandola che solo se fosse tornata con lui non avrebbe fatto del male ai suoi figli e al padre nonché afferrandola dal braccio - la costringeva a salire a bordo del pullman per S. o. Una volta giunti a S. o. dopo che la donna riconosceva a bordo di un veicolo la sorella S. S. e dopo che la stessa p.o. tentava di avvicinarsi alla sorella per chiedere aiuto, costringeva la p.o. anche con la forza a seguirlo e ad entrare in un portone dove iniziava a colpirla ripetutamente con calci e pugni e a stringerle le mani al collo.

e, per l'effetto delle predette condotte, cagionava a S. M. un perdurante stato d'ansia e di paura e ingenerava nella stessa un fondato timore per la sua incolumità.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona in precedenza legata da una relazione affettiva all'indagato

In P. I. e S. S. dal 12.11.2018 al 26.11.2018

2) delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 605 c.p. perché, dopo essersi presentato a P. I. presso la nuova abitazione della sua ex compagna - minacciandola che solo se fosse tornata con lui non avrebbe fatto male ai suoi figli e al padre nonché afferrandola dal braccio - la costringeva a salire a bordo del pullman per S. S. o. Una volta giunti a S.S. o. dopo che la donna riconosceva a bordo di un veicolo la sorella S. S. e dopo che la stessa p.o. tentava di avvicinarsi alla sorella per chiedere aiuto, costringeva la p.o. anche con la forza a seguirlo e ad



69

entrare in un portone (dove iniziava a colpirla ripetutamente con calci e pugni e a stringerle le mani al collo) dove di lì a poco giungevano i Carabinieri – allertati dalla sorella della donna – e liberavano la persona offesa.

In S. o il 26.11.2018

3) delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 e 61 n. 2 c.p. perché, tenendo la condotta di cui ai capi 1) e 2) ed al fine di commettere detti reati, cagionava a S. S. lesioni personali ed in particolare contusione della parte toracica.

In P. l. e S. S. o il 26.11.2018

In cui risulta p.o.: S. S.

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

- comunicazione della notizia di reato e allegata Documentazione (verbali di perquisizione, sequestro e arresto);
- querela della p.o. e dichiarazioni di S. S. e S. F.

A seguito dell'interrogatorio dell'imputato davanti al G.i.p.

Visto l'art. 454 c.p.p.

**CHIEDE**

l'emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati (nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover accogliere la richiesta di giudizio immediato, si richiede fin d'ora la fissazione dell'udienza preliminare secondo le modalità del rinvio a giudizio ordinario).

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Foggia, 10.12.2018

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Al. 100/18/18



\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio immediato emesso dal g.i.p. in sede, H' [redacted] B [redacted] è stato citato dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.

All'udienza del 15 gennaio 2019, verificata la regolarità del contraddittorio, presente l'imputato è stato aperto il dibattimento e, col consenso delle parti, è stato acquisito l'intero fascicolo del p.m.

Il 19 febbraio 2019, l'imputato si è sottoposto ad esame ed il 26 febbraio 2019, si è disposto un rinvio per la nomina di un perito informatico. Il 12 marzo 2019 vi è stato un mero rinvio per assenza del perito informativo, mentre il 19 marzo 2019 è stato conferito l'incarico di estrarre la copia forense dei files contenuti sul telefono dell'imputato in sequestro, chiedendo al perito di: 1) individuare il numero di telefono abbinato alla *sim card* e il gestore telefonico della *sim card* abbinata al telefono in sequestro; 2) copia del registro chiamate; 3) copia dei messaggi facebook ed altri contatti con la p.o. S [redacted]; 4) individuazione di applicazioni utili all'ai geolocalizzazione.

Il 23 aprile 2019 sono stati escussi ex art. 507 c.p.p. i testi di p.g.

Nel corso dell'udienza del 14 maggio 2019 la parte civile è stata rimessa in termini per costituzione dal momento che ella non aveva mai ricevuto la notifica del decreto di citazione; ex art 507 si è disposta l'escussione orale della p.o.

Il 4 giugno e l'11 giugno 2019, è stato disposto un rinvio per mancato reperimento del telefono cellulare in sequestro. Il 16 luglio 2019 è stato escusso il perito informatico ed è stata disposta l'acquisizione ex art. 507 dei tabulati telefonici con indicazione delle celle d'aggancio sul numero di telefono di S [redacted] M [redacted] e sul numero di telefono Imei del telefono in sequestro.

Il 10 settembre 2019, acquisita la documentazione dalla compagnia telefonica, si è disposto un rinvio per lo studio della stessa. Il 24 settembre 2019, chiusa l'istruttoria e dichiarati utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e l'8 ottobre 2019, chiuso il dibattimento, all'esito della camera di consiglio, il giudice ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito dei motivi in giorni 15.

\*\*\*

Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale hanno consentito una chiara ricostruzione del fatto che non lascia spazio a ricostruzioni alternative.

Le prove dichiarative assunte, in particolare, hanno dato risultati univoci e coerenti tra loro che trovano riscontro negli atti irripetibili e nelle prove documentali allegate, così che non vi è motivo di dubitare circa l'attendibilità e credibilità dei testi.

\*\*\*

#### PREMESSA IN FATTO

Ai fini della comprensione delle vicende per cui si procede occorre sottolineare che, dalle dichiarazioni dello stesso imputato, da quelle predibattimentali e dibattimentali della persona offesa e della sorella, nonché dalle prove documentali (*screenshots* di conversazioni tra l'imputato e la persona offesa dal contenuto amoroso avvenute tramite la *chat* privata del *social network facebook*), è emerso in modo inconfutabile che H [redacted] B [redacted] e S [redacted] M [redacted] hanno avuto una lunga relazione sentimentale, durante la quale hanno convissuto in E [redacted] -Comune di residenza dell'imputato-, che si è interrotta in data 12 novembre 2018, allorquando la S [redacted] si è allontanata senza dare spiegazioni all'imputato, per iniziare una nuova convivenza in P [redacted] I [redacted] con un nuovo compagno. Sulle ragioni del repentino allontanamento si dirà in prosieguo, in relazione ai capi 1) e 2).

\*\*\*

#### VALUTAZIONE IN ORDINE ALL'ATTENDIBILITÀ DELLA P.O.

L'escussione in dibattimento della p.o., sebbene fossero già state acquisite le sue dichiarazioni predibattimentali col consenso delle parti, ha consentito di effettuare una serie di considerazioni in ordine alla sua attendibilità di S [redacted] M [redacted], che solo l'oralità dell'esame avrebbe potuto garantire, soprattutto in considerazione della gravità delle accuse mosse all'odierno indagato. In particolare, è stato possibile apprezzare la coerenza logica delle dichiarazioni, la precisione dei riferimenti spazio temporali, la lucidità e la fermezza del racconto, nonostante le numerose domande sugli aspetti più contorti del racconto, fatte proprio da questo giudice per saggiarne l'attendibilità.

È emerso un quadro di elementi di fatto del tutto coerente e credibile in cui la persona offesa non ha negato i sentimenti che l'hanno legata a H [redacted] B [redacted], anzi si è mostrata fortemente turbata e dispiaciuta per quanto accaduto, affermando fermamente che proprio alla luce di tali sentimenti ella ha sopportato una serie di prevaricazioni, assumendo dei comportamenti che, dall'esterno, possono sembrare del tutto irragionevoli (quali la scelta di concedere all'imputato numerose possibilità di costruire un rapporto di coppia, considerando che l'imputato aveva manifestato già in passato una mania di controllo sulla vita della persona offesa e l'aveva già percossa più volte).

D'altro canto è emerso altrettanto chiaramente che, nell'ultima fase del rapporto, al legame di tipo sentimentale si è aggiunto un vero e proprio timore per la propria e per l'altrui incolumità (per il padre e per i figli che H [redacted] B [redacted] minacciava di ledere, qualora lei avesse interrotto tale relazione). Tale sentimento di paura l'ha costretta dapprima a mantenere la relazione con l'imputato e poi a fuggire dalla casa in cui viveva con H [redacted] B [redacted] e la sua famiglia, cercando di far perdere le proprie tracce e, contemporaneamente, di rassicurarlo sui propri sentimenti, nella speranza che non si arrabbiasse.

Il turbamento lasciato dalle condotte di H [redacted] B [redacted] nella vita della p.o. è emerso chiaramente anche in udienza, dalle reazioni emotive della p.o. la quale, durante la discussione non è riuscita a trattenere le lacrime.

Se le presenti considerazioni rendono già attendibile la persona offesa e credibili le sue dichiarazioni, c'è da dire che il quadro di elementi di fatto da lei fornito trova riscontri oggettivi in tutte le altre prove emerse nel corso dell'istruttoria.

\*\*\*

#### IN ORDINE ALLE LESIONI CAPO 3)

La ricostruzione della complessa vicenda oggetto di analisi richiede di partire dall'ultimo reato in contestazione. Dato è il fatto che il 26 novembre 2018, personale di polizia giudiziaria in servizio presso la Legione Carabinieri di Puglia, Compagnia di San Severo, ha arrestato H [redacted] B [redacted] in San Severo, in un locale cantine di un condominio nei pressi di viale 2 giugno, mentre premeva una mano sulla bocca di S [redacted] M [redacted] e l'altra sul collo della vittima, procurandole una contusione della parte toracica, con prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

Più precisamente, dal verbale di arresto, dal verbale di s.i.t. di S [redacted] S [redacted], sorella della p.o. e dalle dichiarazioni della p.o., è emerso che, quel giorno, l'intervento della Polizia giudiziaria è stato richiesto da S [redacted] S [redacted], la quale avendo incontrato poco prima, per caso, la sorella con H [redacted] B [redacted] e avendo percepito la sua richiesta di aiuto, ha subito allertato la prima pattuglia dei Carabinieri incontrata per strada, indicando il palazzo nel quale aveva visto entrare l'odierno imputato con la p.o. La p.g. operante, nel verbale di arresto, dà atto dello stato di forte agitazione di S [redacted] S [redacted], temendo il peggio per l'incolumità della sorella.

Quando i Carabinieri sono giunti sul posto, hanno suonato a vari citofoni affinché gli venisse aperto il portone e, dopo essere riusciti ad entrare, hanno controllato il locale cantine (anche perché guidati da lamenti di donna); in fondo, dietro una colonna, essi hanno potuto distintamente vedere la scena dell'aggressione, intervenendo per salvare la donna. Sul punto

tutti i testi di p.g., oltre a descrivere la scena in modo coerente e dettagliato, hanno affermato di aver avuto la netta sensazione che H. B. stesse letteralmente strangolando la donna, tanto che la stessa è svenuta, subito dopo essere stata sottratta alla presa dell'uomo. Non è stato possibile accertare se tale svenimento sia stato procurato da una sorta di reazione ansiosa o se sia stata la conseguenza della condotta di soffocamento del H. B., dal momento che nulla dicono i referti medici sul punto.

Dal verbale del 118, infatti, è emerso che la stessa ha riportato una contusione della parte toracica con prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni.

In considerazione del fatto che la documentazione medica nulla dice in ordine ad un inizio di soffocamento, dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova inconfutabile di un diverso fatto di tentato omicidio, ma sicuramente è emersa la prova oltre ogni ragionevole dubbio di una grave condotta di lesioni dolose ai danni della S.

Ed infatti, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza della condotta materiale, della quale plurimi operanti di p.g. (testi assolutamente imparziali che non avrebbero avuto nessun motivo di risentimento personale per poter affermare il falso) hanno avuto percezione diretta, tanto da dover intervenire a bloccare l'uomo. Sussiste la prova del dolo dal momento che la forza fisica utilizzata non lascia dubbi in ordine alla cd. *suitas* ed alla rappresentazione e volizione dell'evento. Sussistono l'evento lesivo e il nesso causale, dal momento che le lesioni accertate dal personale del 118 costituiscono un esito causale compatibile con l'azione dell'odierno imputato e con la forza fisica da lui esercitata sulla parte alta del corpo della donna. Né sul punto sono emerse versioni alternative che consentano una diversa ricostruzione del percorso causale che ha portato all'insorgere di tali lesioni sul corpo della p.o.

Non sussiste alcuna causa di esclusione dell'antigiuridicità e nessuna causa di esclusione della colpevolezza, atteso che l'imputato si è mostrato anche nel corso del processo perfettamente lucido.

Alla luce di tali elementi sussiste, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto di cui al capo 3), sebbene egli abbia clamorosamente negato l'accaduto, asserendo di non essere mai stato in quel condominio in San Severo quel giorno e di non aver mai esercitato alcuna forza fisica sulla p.o.

Non sussiste la contestata aggravante del nesso teleologico, dal momento che, per i motivi che verranno esposti, si ritiene che tale reato sia stato l'esito estemporaneo e impulsivo di una condotta volta ad ottenere il controllo della vittima, ma non sussiste nessuno dei casi previsti dall'art. 61 n. 2 c.p. Ed infatti, né si può dire che l'imputato abbia agito per eseguire gli altri reati (dal momento che questi erano già consumati), né per assicurare a sé il prodotto o il

profitto del reato (dal momento che non vi è né un prodotto, né un profitto economico e dal momento che la lesione e l'uccisione, della p.o. – qualora non fosse intervenuta la p.g.- non avrebbe arrecato alcun vantaggio all'imputato), né per assicurarsi l'impunità (dal momento che l'imputato ha solo peggiorato la sua situazione).

Il delitto è perseguibile sussistendo la querela della persona offesa.

Alla luce della gravità dei fatti per cui si procede, considerata l'assoluta aggressività manifestata dall'agente (emersa chiaramente dal racconto imparziale dei testi di polizia giudiziaria), i motivi che lo hanno indotto a delinquere (la volontà di mantenere un controllo totale sulla p.o. anche fino al punto dal farle del male e impedendole di raggiungere la sorella ed allontanarsi con lei), la forza fisica da lui esercitata tanto da dare a tutti gli operanti di p.g. la netta sensazione che l'imputato sarebbe potuto arrivare ad uccidere la p.o. nel caso in cui non fossero intervenuti, si ritiene di dover applicare il massimo edittale, quindi la pena di tre anni di reclusione.

\*\*\*

#### IN ORDINE AL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI CAPO 1)

La persona offesa ha dato una versione dei fatti precisa, lucida e coerente, sia in sede predibattimentale che in sede dibattimentale, che collima con le dichiarazioni predibattimentali rese da S. F (il suo nuovo compagno), dalla sorella S. M, ma soprattutto collima con le risultanze documentali (registro chiamate elaborato dal perito informatico consultando il registro chiamate del telefono in sequestro nonché tabulati telefonici prodotti dalla compagnia T.I.M. in ordine al numero di telefono 350 e del cellulare recante numero IMEI 8 4 con le relative mappe di copertura delle celle d'aggancio).

Secondo la ricostruzione della p.o., il 12 novembre 2019 S. M avrebbe lasciato la casa in cui conviveva con H. B e la sua famiglia, per recarsi in P. li dal momento che la convivenza era divenuta insostenibile a causa di una condotta prevaricatoria dell'odierno imputato consistita in percosse frequenti, nel mantenere un controllo serrato sulla sua vita personale, ad esempio scegliendo per lei l'attività lavorativa di bracciante agricolo nella stessa azienda in cui l'imputato prestava l'attività lavorativa e nel minacciare di fare del male a lei e ad altri componenti della sua famiglia (il padre anziano e i suoi due figli minori -conviventi con il padre-), qualora l'avesse lasciata.

A causa di questo clima di prevaricazione e di continue percosse, durante la convivenza la p.o. avrebbe denunciato due volte l'odierno imputato.

Una prima volta nell'aprile 2017 a seguito di continue percosse; successivamente, però, ella avrebbe rimesso la querela per dare all'imputato una possibilità di recupero del loro rapporto,



avendo creduto alla promessa di un cambiamento (circostanze confermate dalla denuncia del 27 aprile 2017 e dalla successiva remissione di querela del 2 maggio 2017).

Una seconda volta il 12 aprile 2018 (tale querela è allegata al fascicolo del p.m. acquisito con il consenso delle parti), quindi immediatamente prima che si verificassero i fatti per cui si procede.

Ed infatti, il 12 novembre 2018, la S. [redacted], esasperata dal clima di paura e di sottomissione dovuto alla convivenza con H. [redacted] B. [redacted], sarebbe riuscita a fuggire di casa, approfittando di un momento in cui ella era sola con la madre dell'imputato, avendola accompagnata per degli accertamenti medici. Pertanto, con la scusa di dover acquistare alcuni medicinali in farmacia, si sarebbe allontanata dalla madre di H. [redacted] B. [redacted] ed avrebbe fatto perdere le sue tracce, senza dare spiegazioni.

Subito dopo, ella avrebbe denunciato l'odierno imputato per le condotte da lui perpetrate sino a quel momento (come si evince dal verbale di denuncia allegato al fascicolo del p.m. acquisito col consenso delle parti) ed avrebbe iniziato la convivenza con il suo nuovo compagno in P. [redacted], o I. [redacted] e.

Tra il 12 e il 26 novembre 2018, la S. [redacted] avrebbe continuato a ricevere messaggi (dal contenuto sia amoroso che minatorio) e telefonate da H. [redacted] B. [redacted] sia sul telefono cellulare che tramite la *chat* privata del *socialnetwork facebook*, alle quali ella avrebbe risposto raramente, facendo sapere all'imputato di essersi recata da un'amica in S. [redacted] S. [redacted] o, rassicurandolo sul fatto che nulla fosse cambiato, per paura di ritorsioni. In questo stesso arco temporale, la S. [redacted] avrebbe cambiato il numero di telefono, su richiesta del nuovo compagno, il quale, avrebbe distrutto il vecchio cellulare e la vecchia scheda, per impedirle di avere contatti con H. [redacted] B. [redacted]

Questi elementi di fatto trovano conferma nelle dichiarazioni di S. [redacted] nuovo compagno della p.o., il quale ha dichiarato di aver letto i messaggi inviati da H. [redacted] B. [redacted], contenenti anche delle minacce di morte e di aver distrutto per rabbia il telefono cellulare, acquistando una nuova scheda per la S. [redacted], nella speranza che potessero cessare i contatti tra i due.

I fatti narrati dalla p.o. trovano conferma anche nella lettura del registro chiamate elaborato dal perito informatico all'esito della copia forense del telefono dell'imputato in sequestro.

Ed infatti, è ben visibile che dal 15 novembre 2018 iniziano una serie di telefonate compulsive ad un numero di telefono (371. [redacted]) registrato in rubrica con il nomignolo di Amore. Che tale contatto sia riconducibile proprio a S. [redacted] M. [redacted] si evince da una serie di elementi: la dichiarazione della persona offesa di essersi allontanata dalla casa familiare senza dare spiegazioni per cui è logico che l'imputato abbia chiamato la propria compagna per

*[Handwritten signature]*  
7

chiederle dove fosse; le dichiarazioni dell'imputato il quale ha confermato di aver cercato con insistenza la persona offesa, essendosi meravigliato del suo allontanamento improvviso, ritenendo che ella potesse addirittura essere incinta di un suo figlio, e volendo sapere se ella avesse iniziato un'altra relazione; il dato di fatto che, anche il successivo numero di telefono della S. viene registrato con il nomignolo "Amo"; il fatto che, come si evince anche dai tabulati ricevuti dalla TIM, il numero di telefono abbinato a tale contatto è intestato a H. B., pertanto è ben possibile che l'imputato abbia acquistato più schede per darne una in uso alla sua compagna.

Lo sciame di telefonate compulsive termina il 19 novembre 2018 e seguono una serie di telefonate più sporadiche fino al 23 novembre 2018.

A fronte di un numero spropositato di telefonate in uscita compulsive, il numero di telefonate in entrata provenienti da tale contatto è irrisorio e fa da riscontro alle dichiarazioni della p.o. di aver comunque mantenuto i contatti con l'imputato, cercando di temporeggiare sul perché non rientrasse presso l'abitazione in cui convivevano e cercando di rassicurarlo sui propri sentimenti, per evitare che egli potesse fare del male a lei o ai suoi familiari.

Il giorno 25 novembre 2018 (quindi esattamente un giorno prima che si verificassero i fatti di sequestro di persona e lesioni) la persona offesa commette un errore e chiama H. B. con il nuovo numero di telefono, da lei procurato dal nuovo compagno (lei stessa ha dichiarato in udienza di avere in uso tale utenza).

A partire da tale momento, inizia una nuova serie di telefonate ininterrotte e compulsive, fino alle 9.54 del 26 novembre 2018 a cui seguono due sole telefonate da parte della persona offesa alle ore 9.58 e 9.59 dello stesso 26 novembre 2018, giorno in cui si consumano i fatti per cui si procede.

Che la p.o. rispondesse solo sporadicamente ai tentativi di contatto dell'imputato, rassicurandolo sui suoi sentimenti e sul fatto che sarebbe tornata presto a casa è confermato anche dal tenore delle conversazioni intercorse sulla *chat* di *facebook*, in cui si legge che H. B. cercava disperatamente di mettersi in contatto con S. M. e si mostrava frustrato per il fatto che la stessa fosse sparita nel nulla, non volendogli più rispondere. A fronte di questi numerosi messaggi, la S. rispondeva sporadicamente con frasi laconiche del tipo "*stai tranquillo. Ti amo*".

Non sfugge a questo giudice che, sicuramente, il fatto che la sparizione improvvisa della S., il fatto che lei mandasse comunque dei messaggi di tipo amoroso e il fatto che avesse omesso di informarlo sulla sua nuova situazione sentimentale, renda comprensibile la condotta dell'imputato il quale poteva essere ansioso di sapere dove fosse, innervosito per il

comportamento della compagna e fiducioso di una possibile ripresa della sua storia sentimentale.

Ciò non toglie che il comportamento posto in essere dall'imputato dal 6 al 26 novembre 2018 è del tutto ingiustificabile.

Sul piano oggettivo, vi è la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza di telefonate compulsive e di numerosi messaggi che, secondo unanime giurisprudenza di legittimità, sono idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p.

Sempre sul piano oggettivo, sebbene la condotta di atti persecutori sia durata solo pochissimi giorni, sussiste l'evento di aver procurato un grave stato di ansia e di paura nei confronti della p.o., nonché il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti.

Ciò si evince da una serie di indizi gravi precisi e concordanti:

- le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato di aver ricevuto in passato plurime percosse e minacce, sapendo, quindi, che H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ fosse una persona aggressiva. Tali gravi violenti condotte sono state descritte compiutamente dalla persona offesa tanto in dibattimento tanto nelle denunce querele del 27 aprile 2017 e del 12 novembre 2018, nonché nelle relative integrazioni;
- nella denuncia querela del 27 aprile 2017 la p.g. da atto che la p.o. consegna anche un referto medico relativo a lesioni subite il 26 aprile 2017 che, secondo la p.o., le sarebbero state arrecate da H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ ;
- l'integrazione di denuncia del 12 novembre 2018 dalla quale si evince chiaramente che, quello stesso giorno, verso le ore 19.00 S \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ ha ricevuto un messaggio con minacce di morte da H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ mostrato anche alla p.g. verbalizzante;
- le dichiarazioni del compagno della S \_\_\_\_\_ il quale ha confermato di aver letto tali messaggi minatori;
- il dato di fatto che anche la sorella di S \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ aveva paura dell'imputato tanto da correre a chiamare i Carabinieri una volta vista la sorella in compagnia di H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ . Se, infatti, l'imputato non fosse stata una persona violenta e pericolosa, la sorella non avrebbe avuto alcun motivo di temere per l'incolumità di S \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ vedendola con il suo compagno o ex compagno;
- il dato di fatto che H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ si sia recato fino a P \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ per andare a prenderla, sebbene ella avesse evitato di comunicargli dove fosse per evitare di incontrarlo (sul punto si veda più diffusamente *infra*, in ordine al capo 3);

- la grave condotta di lesioni tenuta da H B. lo stesso 26 novembre 2018, dalla quale si evince un'indole aggressiva dell'imputato, idonea ad incutere alla p.o. la sensazione di timore per la propria e l'altrui incolumità.

Sussiste il dolo di atti persecutori, dal momento che dalle modalità di esecuzione del fatto si evince in modo evidente che la condotta di H B. era tesa a mantenere un controllo sulla p.o. e ad esercitare una pressione psicologica sulla p.o. tale da convincerla con le minacce a riprendere la relazione affettiva.

Non sussistono cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza.

Alla luce di tali elementi, sebbene il delitto ex art. 612 bis c.p. per cui si procede sia durato solo pochi giorni, si ritiene di dover applicare la pena di un anno, in considerazione della gravità del fatto, considerando i comportamenti tenuti dall'imputato prima dell'odierno delitto (che hanno indotto la p.o. a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia) e dopo lo stesso (sequestro di persona e lesioni personali).

\*\*\*

#### **IN ORDINE AL SEQUESTRO DI PERSONA CAPO 2)**

Il racconto della p.o. prosegue in modo altrettanto dettagliato, rappresentando che il 26 novembre 2018 ella era da sola presso la sua nuova dimora in F I ed aspettava la propria cugina per fare una passeggiata. La circostanza trova conferma nei tabulati telefonici acquisiti ex art. 507 c.p.p. dalla TIM relativi al numero di telefono in uso a S M. e dalla mappatura delle celle d'aggancio, da cui si evince che la mattina del 26 novembre 2018 il telefono cellulare della S ha agganciato le celle site in P I.

Tale nuova dimora sarebbe costituita da un appartamento fronte strada, delimitato da una semplice porta finestra; pertanto, quella mattina, mentre spazzava la parte di marciapiede posto dinanzi alla porta della sua abitazione, sarebbe arrivato H B. a cui lei non avrebbe mai comunicato di trovarsi in P I. e soprattutto presso quell'indirizzo.

Che H B. sia riuscito ad individuare dove fosse la p.o. contro la sua volontà trova riscontro indiziario nel fatto che, dalla copia forense del contenuto del telefono dell'imputato, è emerso che egli aveva scaricato un'applicazione per *smartphone* chiamata "localize" utile a geolocalizzare un telefono cellulare, inserendo il numero di telefono.

Tale dettaglio, costituisce una prova logica del fatto che H B., una volta ottenuto il nuovo numero di telefono della p.o., abbia potuto scoprire dove fosse tramite quest'applicazione.

Alla sua vista la p.o. avrebbe avuto paura ed avrebbe cercato di chiudersi alle spalle la porta finestra, ma l'imputato sarebbe riuscito ad entrare, prendendole il cellulare, chiedendole una

serie di spiegazioni in ordine ai contatti trovati in rubrica su tale nuova scheda e intimandole di seguirla, perché era sua intenzione riportarla ad Eboli, trascorrendo prima una notte da un amico.

La ricostruzione degli antefatti (la condotta di prevaricazione posta in essere da H B nei confronti di S M durante la loro convivenza e la paura di S M per la propria incolumità) consente di affermare con una prova logica al di là di ogni ragionevole dubbio, che la p.o. si sia sentita costretta a seguirlo, per evitare una sua reazione e temendo fortemente che l'imputato potesse farle del male (timore fondato, visti gli esiti della condotta delittuosa).

A questo punto i due si sarebbero spostati in pullman da P I a S S (e ciò è confermato dai predetti tabulati e dalle celle agganciate dapprima presso la zona della Stazione di P I, poi in S S).

Successivamente, mentre si recavano presso la stazione per prendere il pullman che li avrebbe condotti in L A per trascorrere la notte da un amico prima di recarsi ad Eboli, S M avrebbe visto la sorella in auto che, fortunatamente, ha incrociato il suo sguardo.

A questo punto, la versione dei fatti della p.o. S e quella sorella sono del tutto coincidenti, per cui H B le avrebbe impedito di seguire la sorella, tirandola per un braccio e allontanandosi velocemente, approfittando del fatto ella fosse bloccata in auto nel traffico cittadino.

Subito dopo, H B ha condotto la S contro la sua volontà all'interno del condominio in cui sono state consumate le lesioni di cui al capo 1, mentre la sorella è corsa a chiedere aiuto.

I tabulati telefonici e gli ulteriori dati di fatto che si ricavano dal verbale di arresto in flagranza costituiscono degli importanti riscontri oggettivi al racconto della persona offesa, consentendo di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che sussistono indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla responsabilità dell'imputato per la condotta di sequestro di persona contestata, sebbene questi abbia negato l'addebito ed abbia affermato di non essere mai stato a P I.

Ed infatti, che l'imputato si sia recato in P I per recuperare la persona offesa e ricondurla ad Eboli si ricava:

- dalle dichiarazioni precise e attendibili della p.o.;
- dal fatto che egli avesse, sul telefono, un'applicazione per la geolocalizzazione;
- dal percorso che si può tracciare seguendo la mappatura delle celle d'aggancio del telefono della p.o., da cui si ricava che la S, il 26 novembre 2018 era dapprima in P I (fino alle 11.00 circa) e poi in S S (dalle 12.00);

- dalla considerazione logica che è impossibile che la p.o. abbia mentito e si sia recata spontaneamente da P. I. a S. S. o. Ed infatti, costituisce un dato certo che ella sia arrivata in S. S. alle ore 12.00 circa (si vedano i citati tabulati telefonici) e che, alle 13.30 ella fosse in uno scantinato insieme a H. B. che l'afferrava per la gola (come emerge dal verbale di arresto). Pertanto, è del tutto inverosimile che ella abbia potuto incontrare solo per caso sia l'imputato che la sorella e che l'imputato non appena arrivata a S. S.;

- né si può ritenere che i due si siano dati appuntamento, considerando che, dal registro chiamate dell'imputato (si veda l'elaborato peritale), risulta che la S. ha telefonato l'imputato alle ore 9.59, considerando che la paura che la S. aveva dell'imputato (tanto da chiedere aiuto alla sorella) e che l'imputato avrebbe potuto facilmente dare tale versione alternativa dei fatti. Al contrario, egli ha asserito di non conoscere S. S., di non essere mai stato in P. I. e di non essere mai stato in viale 2 (P. I.) in S. S. insieme alla S.

Allo stesso modo, che l'imputato l'abbia costretta a seguirlo e le abbia impedito di raggiungere la sorella si evince in modo chiaro ed inconfutabile dalle dichiarazioni perfettamente congruenti della p.o. e della sorella.

Che la p.o. l'abbia seguito sotto minaccia per la propria incolumità, quindi contro il proprio volere e venendo privata dalla libertà personale si evince:

- dalle dichiarazioni della p.o. relative all'antefatto e ai fatti per cui si procede;

<sup>1</sup> Vero è che, per una serie di errori materiali a catena, non è stato chiesto il tabulato telefonico relativo al numero di sim card in uso a H. B., e, pertanto, non è stato possibile effettuare un analogo lavoro sulla mappatura delle celle agganciate da tale numero di telefono. Ed infatti, in udienza, alla domanda in ordine al numero di sim card e al numero IMEI relativi al telefono dell'imputato, il perito ha risposto fornendo il numero IMEI del telefono in sequestro (in uso all'imputato) e il numero di sim card in uso alla S. Da tale errore materiale è seguito quello di questo giudice, il quale ha dettato l'ordinanza di acquisizione dei tabulati con indicazione delle celle d'aggancio, in relazione ai numeri indicati dal perito. Sui risultati di tale acquisizione in ordine al numero di telefono in uso a S. si è già detto. Quanto al telefono in uso all'imputato, l'analisi dei tabulati effettuati sulla scorta del solo codice IMEI non ha prodotto risultati utili, in quanto il tabulato abbinato al codice Imei ha registrato un numero di telefonate inferiore a quello effettivamente realizzate dall'imputato. Ed infatti, le telefonate del tabulato estrapolato dalla Tim sono poche e si fermano al 25 novembre 2018. Al contrario, dal registro chiamate copiato dal perito informatico si evince pacificamente che vi sono state numerose chiamate anche in data 26 novembre 2018. Non si è ritenuto di chiedere una nuova acquisizione di documenti dalla TIM in ordine all'indicazione delle celle d'aggancio e dei tabulati telefonici relativi alla sim in uso all'imputato, in quanto, per i motivi suesposti, sussistono indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti contestati, che non lasciano spazio a versioni di fatto alternative, né la difesa dell'imputato ne ha fornita alcuna.

- dalle condotte tenute successivamente dall'imputato che, di fatto, ha aggredito la p.o.;
- dal dato di fatto che la sorella, vedendo la S. con H. B. si sia spaventata ed abbia subito allertato le forze dell'ordine dichiarando di temere per l'incolumità della p.o.

Sussiste, quindi, l'evento offensivo della privazione della propria libertà personale per un lasso di tempo apprezzabile, dal momento che H. B. ha sottratto S. M. al suo nuovo luogo di dimora, intenzionato a ricondurla ad E. i per ripristinare la relazione amorosa e lo stato di soggezione psicofisica in cui versava la persona offesa e le ha impedito di muoversi liberamente, raggiungendo la sorella, tirandola per un braccio.

Le modalità di esecuzione della condotta rendono evidente e inequivocabile la prova del dolo. Non sussistono cause di esclusione dell'antigiuridicità e della colpevolezza.

Alla luce dei comportamenti antecedenti e successivi dell'imputato e dell'intensità del dolo, si ritiene che, sebbene il sequestro sia durato solo poche ore, il fatto sia di estrema gravità, tanto da imporre l'applicazione del massimo edittale previsto per la fattispecie semplice di cui al primo comma.

\*\*\*

#### SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Sussiste la continuazione tra i vari fatti di reato contestati dal momento che è evidente che l'imputato abbia agito con l'unico programma criminoso di riottenere il controllo sulla S. e di ripristinare lo status quo ante di convivenza e di soggezione.

Non sussiste però un vero e proprio nesso teleologico dal momento che tale programma criminoso non è stato dettagliatamente studiato, ma appaiono, piuttosto come il frutto di una serie di risoluzioni successive ed estemporanee volte alla realizzazione di fatti diversi, non collegati da un vincolo di strumentalità e certamente non realizzati per ottenere l'impunità di quelli perpetrati in precedenza. Per questi motivi è stata esclusa tale aggravante.

Nonostante ciò, in applicazione delle regole previste dallo stesso articolo 81 c.p. che consente di calcolare il cumulo giuridico, aumentando fino al triplo la pena prevista per il reato più grave, nei limiti del cumulo materiale di sanzioni, si ritiene che, per l'estrema gravità dei fatti, l'imputato debba essere condannato alla pena complessiva di 12 anni di reclusione.

Tale pena può essere ridotta a 8 anni di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che l'imputato ha collaborato al corretto svolgimento delle operazioni peritali fornendo una serie di indicazioni, ha partecipato al processo con un contegno altamente rispettoso ed ha acconsentito all'acquisizione dell'intero fascicolo del p.m., con ciò consentendo un'importantissima accelerazione processuale.

Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare, nonché le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e nonché dell'interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena. Non si applica la sospensione dalla responsabilità genitoriale non essendo emerse esigenze specifiche nel corso del processo.

Non essendo più necessario svolgere accertamenti sul telefono in sequestro, se ne dispone la restituzione all'avente diritto.

\*\*\*

#### SUI CAPI CIVILI DELLA SENTENZA

Alla luce di tutto quanto affermato, sussiste senza dubbio il titolo di risarcimento del danno nei confronti della persona offesa dal reato costituita parte civile.

È evidente, inoltre, che i delitti commessi dall'imputato siano stati idonei ad arrecare alla p.o. un danno morale ed esistenziale per il timore subito per la propria incolumità e per quella delle persone a lei care, per il grave turbamento patito per non essersi sentita al sicuro nella propria dimora, nonché per la sofferenza esistenziale subita per aver ricevuto tali atti lesivi da una persona a lei legata da una relazione affettiva.

Si rimettono le parti dinanzi al giudice civile per la quantificazione esatta del danno, ma si ritiene provato un danno morale e non patrimoniale pari ad euro 10.000,00 che devono essere pagati dall'imputato quale provvisionale immediatamente esecutiva.

In virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'imputato anche le spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquida in complessivi euro 3.420,00 oltre il 15% a titolo di spese forfettarie, ed IVA e CPA e che, in applicazione delle norme previste in materia di spese di giustizia e di patrocinio a spese dello Stato, vanno pagate dall'imputato direttamente allo Stato, poiché la parte civile è stata ammessa al gratuito patrocinio.

\*\*\*

#### P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara H B responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 585\576\61 n. 2 c.p. di cui al capo 3), applicate le circostanze attenuanti generiche in misura pari ad un terzo, lo condanna alla pena finale di anni 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e nonché l'interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena. Non si applica la sospensione dalla responsabilità genitoriale non essendo emerse esigenze specifiche nel corso del processo.

Restituzione all'avente diritto del telefono in sequestro.




Letto l'art.541 c.p.p. condanna altresì l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile S \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, da liquidare in separato giudizio, ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che indica in euro 10.000,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio che liquida in complessivi euro 3.420,00 oltre il 15% a titolo di spese forfettarie, ed IVA e CPA se dovute.

Motivazione in giorni 15.

Foggia, 8 ottobre 2019

Il giudice



1  
/